

Le parole scritte a penna nella seconda pagina vanno lette:

"da quanto emerge dalla memoria (=scritto difensivo in gergo legale) dell'avvocatura l'attività di sperimentazione in materia non richiede la previa autorizzazione e può essere effettuata anche negli ambulatori privati in possesso delle caratteristiche previste dal D.M. 27/4/1982"; la decisione del TAR Lazio ha dunque chiarito la portata della famosa circolare: solo ed unicamente per le strutture pubbliche.

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III[^] TER

Ricorso n. 1779/2003 Ord. n. 1298/03

composta dai Signori:

Francesco	CORSARO	PRESIDENTE
Lucia	TOSTI	CONSIGLIERE
Stefania	SANTOLERI	CONSIGLIERE, rel.



ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2003.

Visto l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il ricorso n. 1779/2003 proposto da Marianno Franzini, Claudio Paoli, Roberto Giannetti, Alberto Borelli, Vincenzo Simonetti, Gabriele Tabaracci, Antonio Galoforo, Marco Spreafico, Francesco Papa, Roberto Luciani, Luigi Pavesi, Luigi Valdenassi, Francesco Vaiano, Claudio Morosi, rappresentati e difesi dall'avv.to Andrea Mifsud con studio in Legnano (MI) ed elettivamente domiciliati in Legnano (MI), via XXIX Maggio n. 54;

c o n t r o

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

della circolare n. 0000988 – P del 31.12.2002 del Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici – Ufficio IX – Dispositivi Medici; nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.



Visti gli atti e i documenti depositati col ricorso.

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del'Avvocato in Giurista
Stato

Udito il relatore Cons. Wolfgang Lohsch

e uditi altresì per le parti gli M. L. Maria Virginia e Olga sul m.
Wolfgang e Giovanni

Considerato che il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente non presenta carattere di gravità e irreparabilità perché da quanto emerge dalle memorie dell'Avvocato, l'attività di sperimentazione in materia non richiede la piena autorizzazione e può essere effettuata anche negli ambulatori privati in possesso delle caratteristiche previste dal DM 27 aprile 1982

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III^a ter - respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 13/3/03

Maria Virginia
Wolfgang Lohsch

PRESIDENTE
CONSIGLIERE, est.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^a
Addi 14 MAR 2003
Copia conforme
alla presente è stata trasmessa a
.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 842.
IL DIRETTORE
DELLA SEGRETARIA

